

Lavoratori autonomi e lavoratori parasubordinati

Ne consegue un quadro differenziato per le categorie di lavoratori:

- per gli autonomi si prevedono

A) obblighi posti a carico degli stessi e agli stessi direttamente sanzionati (art. 21 e art. 60 TU) ;

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del TU;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni del TU;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto ;

B) obblighi a carico del committente /datore di lavoro, con sanzioni in capo al committente/datore di lavoro quando i lavoratori autonomi agiscono in un contesto etero-organizzato (art.26 e 55 TU):

a) verificare l'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi;

b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

c) elaborare il DUVRI (Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza) che tuttavia è escluso per servizi di natura intellettuali).

- per i parasubordinati che operano nei luoghi di lavoro del committente si prevede invece l'integrale applicazione del TU, escluso per i co.co.co. sportivi con compensi inferiori a 5.000 euro l'obbligo di tutela sanitaria e formazione sulla sicurezza a carico del committente (art. 3 co.7, art. 21.co.2 TU; art. 33 co.1 D.lgs. 36/21).

Pertanto, quanto meno in via prudenziale, si ritiene che per un sodalizio sportivo che impieghi solo co.co.co. con compensi inferiore a 5.000 euro, purché operanti presso l'impianto o centro sportivo, la disciplina del Testo Unico vada applicata integralmente, inclusa pertanto l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), fatta salva la deroga per la tutela sanitaria e i corsi di formazione.

In definitiva, la circostanza che l'applicazione della normativa prevenzionistica si applichi in quanto compatibile con l'esercizio dell'attività sportiva non comporta deroghe agli adempimenti posti a carico del datore di lavoro — salvo quelle espressamente richiamate in ordine alla tutela sanitaria e ai corsi di formazione per i collaboratori con compenso marginale — ma è finalizzata a coniugare l'applicazione delle norme sulla sicurezza con le specificità della prestazione sportiva e l'accettazione del rischio proprio di ciascuna disciplina sportiva (c.d. scriminante sportiva) che funge allo stesso tempo da limite e fondamento della responsabilità del datore di lavoro, obbligato a prevenire tutti i rischi della prestazione lavorativa sportiva che eccedano il limite del rischio consentito e accettato dal lavoratore sportivo.